

**“Orientamenti costituzionali”.**  
**Una riflessione per il Settantesimo della Costituzione repubblicana\***

*di Enrico Cuccodoro – Professore associato di Diritto costituzionale, Università del Salento; Raffaele Marzo – Cultore della materia, Università del Salento; Alessandro Cannavale, Ricercatore TDA, Politecnico di Bari; Emilio Graziuso – Dottore di ricerca, Università di Bari<sup>1</sup>.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Ciò che era necessario (il «miracolo Costituente» dopo le rovine e le macerie del conflitto mondiale). – 3. Ciò che è stato ottenuto (principi fondamentali, diritti e doveri). – 4. Ciò che è rimasto in sospeso (taluni aspetti dell’organizzazione costituzionale). – 5. Ciò che ancora richiede ponderazione (l’articolazione territoriale della Repubblica). – 6. Ciò che tutela e garantisce (l’ordinamento della giustizia). – 7. Ciò che c’è e permane (le garanzie costituzionali). – 8. Il disegno (guardando al futuro...).

**1. Premessa**

La Costituzione italiana ha Settanta anni! Essa è lo spazio in cui si riflette l’ordinamento di un’epoca<sup>2</sup>. Di sicuro, «dei termini più comunemente adoperati nel linguaggio giuridico,

---

\* Lavoro referato dalla Direzione della Rivista.

<sup>1</sup> Questo contributo, redatto in occasione dell’*Anniversario dei Settanta anni della Costituzione*, è frutto del “Gruppo di lavoro” che si è organizzato presso la Cattedra di Diritto pubblico generale del Dipartimento di Scienze Giuridiche – Giurisprudenza, dell’Università del Salento. La riflessione condivisa degli autori è riferibile agli stessi, secondo la seguente ripartizione: Enrico Cuccodoro: 1, 4 e 8; Raffaele Marzo: 2, 3 e 7; Alessandro Cannavale: 5; Emilio Graziuso: 6.

<sup>2</sup> Circa la Costituzione quale «nostro specchio, ma uno specchio molto particolare, che, in certe circostanze, riflette chi siamo; in altre, ciò che non siamo, ma vorremmo essere; in altre ancora, forse, ciò che dovremmo ma non vorremmo (più essere)» cfr. l’introduzione di G. ZAGREBELSKY, *Memoria e identità di una nazione*, in *La Costituzione italiana* (edizione già curata in inserto da *la Repubblica*), Roma, 2011, 19. Inoltre, l’aspetto citato, ancora oggi di estrema efficacia, per valenza storica e giuridica, lo proponiamo richiamando anche quanto sostenuto in E. CUCCODORO, *Lettera*

Costituzione è, in vero, uno tra i più immediatamente intelligibili e, al tempo stesso, tra i più oscuri e polisemi»<sup>3</sup>.

Il *transito* dei Settant'anni significa ripercorrere le tracce dell'applicazione del *metodo costituzionale* d'indagine per «la conformazione e il funzionamento degli assetti istituzionali»<sup>4</sup> al vertice dello Stato, così come lungo la traiettoria del processo politico, nazionale e locale territoriale, nella catena di potere accentrato e di maggiore invocazione di poteri distribuiti. Si compone, inoltre, la *facies* del sistema per le parti ed i soggetti tenuti insieme dallo stabile filo del pluralismo sociale ed istituzionale, aperto in direzione della comunità, delle formazioni sociali, del cittadino «attivo».

E, pur tuttavia, per non trascinarsi in pleonastiche celebrazioni e apprezzamenti fini a se stessi è necessario volgere oculata attenzione a questa nostra «cassetta degli attrezzi della democrazia e della politica», secondo la recente figurazione datane dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella<sup>5</sup>.

Proprio come «*concetto* di frontiera», che indica contemporaneamente la dimensione politica e giuridica, la Costituzione si è trasformata in uno «*strumento*», attraverso il quale poter analizzare sia le esigenze di rinnovamento ponderate della società attuale, sia le espressioni potenziali di interpretazione come risorse del c.d. *patriottismo costituzionale*<sup>6</sup>, nel comune proposito del «*patto che ci lega*»<sup>7</sup>. Ciò induce, però, a premettere (e chiarire) il *suo ruolo* nella faticosa e incompiuta *transizione* politico-economico-sociale, culturale ed istituzionale che ha coinvolto in più stagioni l'Italia. In altri termini, questo significa – per spiegarla, oggi – il superamento di una concezione «*mitica*» dei centotrentanove articoli a favore di una rappresentazione più *concreta e realista*; e, per tale via, concepire anche l'ulteriore caratteristica di *pagina bianca*, vale a dire naturalmente predisposta ad accogliere tutte le aspettative di realizzazione giuridico-istituzionale e sociale aderenti allo *spiritus Constitutionis*. Talché, si è detto, essa «non è che un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Per animarla serve un popolo, serve una passione»<sup>8</sup>.

---

e spirito dei poteri. *Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, Napoli, 2012, 11.

<sup>3</sup> F. MODUGNO, *Il concetto di costituzione*, in AA. VV., *Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, I, Milano, 1977, 199.

<sup>4</sup> G. AMATO, *Forme di Stato e forme di governo*, Bologna, 2006, 9; v., anche, ID., *Le istituzioni della democrazia. Un viaggio lungo cinquant'anni*, Bologna, 2015, 121 ss.

<sup>5</sup> S. MATTARELLA, *Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica*, 31 dicembre 2017, consultabile sul portale online [www.quirinale.it](http://www.quirinale.it), nella sezione *Discorsi*.

<sup>6</sup> Chiarisce la portata del concetto e ne segue l'evoluzione M. LUCIANI, *Costituzione, istituzioni, processi di costruzione dell'unità nazionale*, in *Rivista AIC*, n. 2, 2011, spec. 19 ss.

<sup>7</sup> E. CHELI, *Nata per unire. La Costituzione italiana tra storia e politica*, Bologna, 2012, 8 e *passim*.

<sup>8</sup> Da ultimo, per la nota considerazione richiamata cfr., il celebre *Discorso* agli studenti universitari di Piero Calamandrei, pronunciato il 26 gennaio 1955, a Milano: «La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé; non è che un pezzo di carta: la lascio cadere e non si muove. Per animarla serve un popolo, serve una passione»: P. CALAMANDREI, *Discorso sulla Costituzione e altri scritti*, Napoli, 2007, 8; ora v. l'articolo celebrativo curato da G. DI DOMENICO, *La Costituzione non è un pezzo di carta*, in *Cittanuova.it*, 27 dicembre 2017.

A Settant'anni dall'entrata in vigore (avvenuta il 1° gennaio 1948), la Costituzione fa intendere, con peculiare vivacità, il riannodarsi di almeno tre indirizzi: *l'obiettività storica*, *la legittimità ermeneutica* e *il cambiamento socio-culturale e politico*. Infatti, da un lato appare, ancora oggi imprescindibile, il confronto con la storia costituzionale per vagliare la tenuta del patrimonio democratico del Paese, in quanto, come si è sostenuto: «le Costituzioni degne di questo nome aspirano a valere attraverso generazioni»<sup>9</sup>. Dall'altra parte, ciò comporta anche intra-vedere un «testo» di norme e la sua intenzione *reale*, vale a dire – riproponendo la fenomenologia utilizzata da Natalino Irti – perfino il suo «contesto»<sup>10</sup>. Riflettendo secondo l'ordito dell'interpretazione e per valori, dunque «si deve muovere dal testo e si deve ritornare al testo, ma ciò non significa che la “lettera” faccia premio sullo “spirito”, come il corpo sull'anima»<sup>11</sup>.

Tali punti focali rendono conveniente, allora, un'introduzione generale per mettere in evidenza alcune manifestazioni che alimentano (e, in certi casi) condizionano la *vitalità* della Carta costituzionale italiana, rispetto alla complessità del momento<sup>12</sup>.

Repubblica e Costituzione, così, significa dovere sempre trattare del rilievo che la *forza di popolo* è in grado di imputare nello statuto dei governanti per i governati alla “cittadella delle istituzioni”, *custodi di ragione* del Paese: *salus populi suprema lex esto*<sup>13</sup>. In vista della indispensabile *alleanza*, si ricerca il supremo valore di unitaria aggregazione, esclusivo, quanto eccezionale vettore capace di collegare l'arcipelago della società civile alla stessa entità politica di comando legittimo. Lo sguardo, allora, si apre davanti a quel connotato che dialetticamente distingue il *Paese reale* dal *Paese legale*, elemento dinamico della *sovranità popolare*, realisticamente esercitata, secondo l'art. 1<sup>14</sup>.

<sup>9</sup> G. ZAGREBLESKY, F. PALLANTE, *Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali*, Bari, 2016, spec. 17 ss. e *passim*.

<sup>10</sup> N. IRTI, *Testo e contesto. Una lettura dell'art. 1362 c.c.*, Padova, 1996, 3 ss.; ID., *La formazione del giurista*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 3, 2004, 647 ss.

<sup>11</sup> F. MODUGNO, *Interpretazione costituzionale e interpretazione per valori*, in *Costituzionalismo.it*, n. 3, 2005, 2. Più di recente, sia consentito citare la “summa” elaborata in occasione della Giornata di Studi in onore di Margherita Raveraira, tenutasi presso la Camera dei deputati, Sala del Mappamondo, Roma, 2 novembre 2014, con la specifica relazione: F. MODUGNO, *Unità della scienza giuridica? Dottrina, giurisprudenza, interpretazione*, ora in F. MANNELLA (a cura di), *Unità della scienza giuridica. Problemi e prospettive. Giornata di studi in onore di M. Raveraira* Napoli, 2016, spec. 80, 85 s. e *passim*. Infine, si v., anche l'opera *omnia*, che costituisce ampio rifacimento e sviluppo degli *Appunti dalle lezioni di teoria dell'interpretazione*, del 1998: F. MODUGNO, *L'interpretazione giuridica*, I, *L'oggetto*, Padova, 2015.

<sup>12</sup> E' da segnalare l'approfondito commento proposto da F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. I e II, Bologna, 2018.

<sup>13</sup> Pensiero ripreso da E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, cit., 27.

<sup>14</sup> L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, Milano, 2012, spec. 53 ss. e *passim*; E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, cit., 28.

Serve, pertanto, la consapevolezza che il linguaggio lineare e bello della Costituzione favorisca e alimenti il costruttivo percorso di educazione alla legalità, di concordia e sempre ragionato dialogo<sup>15</sup>. Un impegno per tante donne e tanti uomini di diversa generazione; un colloquio formidabile, una eredità preziosa nel tempo consegnata ai più giovani che, da protagonisti, possano adoperarsi al meglio a valorizzare le conquiste delle libertà democratiche e giustizia sociale, con l'obiettivo di progresso civile e morale, fratellanza e pace.

Si è voluto, in tal senso, aderire allo spirito delle linee-guida del recente "protocollo di intesa" sottoscritto dal *MIUR* (Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca) e dall'*AIC* (Associazione italiana dei Costituzionalisti), al fine di favorire e incentivare l'approfondimento tematico dei valori della Costituzione, degli orientamenti, dei metodi e dei processi di insegnamento del diritto costituzionale tra gli Studenti.

## ***2. Ciò che era necessario (il «miracolo Costituente» dopo le rovine e le macerie del conflitto mondiale)***

La Costituzione del 1948 «è un testo che si inserisce nel solco del grande movimento costituzionalistico dei secoli XVIII-XX, ma che appartiene decisamente a quella seconda fase – fase novecentesca, inaugurata in Germania, a Weimar, nel 1919 – riflettente realtà politiche ormai autenticamente democratiche»<sup>16</sup>.

Dopo la tragedia epocale della Seconda guerra mondiale – nel corso della quale si registrarono nel vecchio continente cinquanta milioni di morti dei quali sei milioni di ebrei sterminati nei campi di concentramento – la gran parte degli Stati europei sentiva l'esigenza, da un parte, di affermare, con vigore, il principio democratico, dall'altra parte di regolare e limitare i poteri costituiti per evitare le distorsioni del sistema avutesi in passato (per una maggiore completezza espositiva è opportuno ricordare come le "moderne" Costituzioni nascono dall'esigenza di *limitare* i poteri e *garantire* i diritti e le libertà dei cittadini quali *Carte* "politiche" dei fondamentali principi di organizzazione democratica della comunità, nella custodia complessiva delle regole dello Stato).

Da questa premessa di carattere generale prende corpo ciò che si è denominato il «*miracolo costituente*» in Italia.

Dopo la seconda guerra mondiale e nella fase della Resistenza il nostro Paese era animato da un *sentimento di riscatto*, vale a dire dalla aspirazione di far rinascere non solo dalle rovine e macerie

---

<sup>15</sup> Peraltro, con piglio interdisciplinare, andrebbe riferito che, da tempo, la riflessione critica intorno al testo della Costituzione è stata considerata, secondo la specifica prospettiva pedagogica e formativa, occasione propizia per tornare a considerare il difficile, problematico rapporto dei giovani con la politica; sul tema potrebbe essere utile consultare, allora, alcuni pionieristici contributi: J. DEWEY, *Democrazia e educazione*, trad. it., Firenze, 1953; L. CORRADINI, *I giovani e l'educazione politica*, in N. GALLI (a cura di), *Esigenze educative dei giovani d'oggi*, Milano, 1983; O. PETRELLI, *Educazione, Scuola e Costituzione*, Roma, 1991, spec. 311 ss.

<sup>16</sup> P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, Roma-Bari, 2015, 12.

materiali scaturite da conflitto bellico, ma anche, e soprattutto, dalle ferite lasciate nei cuori degli italiani da un ventennio di dittatura e dalla guerra civile, una “nuova Nazione” edificata sul ripudio della guerra, sulla riconciliazione e aspirazione alla pace duratura.

L’asciutto monito di Sandro Pertini rende immediatezza: «La Costituzione non è caduta dal cielo; non è il frutto di una elaborazione di un gruppo di esperti dietro una scrivania. Essa è stata una conquista di tutto il popolo italiano, della sua storia, delle sue forze politiche. E’ scaturita direttamente dagli ideali e dalla cultura della Resistenza, dalla fede e dalle convinzioni di migliaia di morti antifascisti».

Per una maggiore completezza espositiva è opportuno, in questa sede, soffermarsi, pur brevemente, su una data fondamentale, prodromica ed imprescindibile per l’emanazione della Costituzione italiana: il 2 *Giugno 1946*.

Tappa importante quando gli elettori italiani (e, per la prima volta, le donne) furono chiamati alle urne nel *referendum* istituzionale, per scegliere tra Monarchia e Repubblica.

Dall’esito del *referendum* nasceva, quindi, la Repubblica Italiana.

Contemporaneamente, si svolsero le elezioni dei rappresentanti per l’Assemblea Costituente, alla quale affidare il compito di redigere la nuova Carta costituzionale, come stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale n. 151, del 25 giugno 1944, art. 1.

«Si trattava, in sintesi, di passare da una Carta, come lo Statuto Albertino, deputato a fissare le linee della forma di governo, e affidare alla legge la garanzia di determinati diritti, a una Costituzione che pretendeva di esprimere i principi fondamentali della nuova democrazia, di disegnare un indirizzo fondamentale per il suo futuro, e di dotarsi infine della clausola di supremazia, per valere prioritariamente e direttamente in modo pieno come norma giuridica, non solo verso i poteri pubblici, e nelle relazioni tra questi ed i cittadini, ma anche nella società, nelle relazioni tra cittadini medesimi»<sup>17</sup>.

L’Assemblea Costituente, con i suoi 556 membri eletti mediante un sistema proporzionale, risultò formata da rappresentanti dei tre maggiori partiti (*Democrazia cristiana*, 207 seggi; *Partito socialista italiano*, 115 seggi; *Partito comunista italiano*, 104 seggi) più alcune rappresentanze di matrice liberale (*Unione democratica nazionale*, 41 seggi; *Blocco nazionale della libertà*, 16 seggi) nonché del *Partito d’azione* (7 seggi) e della destra del *Fronte dell’Uomo Qualunque* (30 seggi).

Essa si riunì, la prima volta, il 25 giugno del 1946 e lavorò per un anno e mezzo al fine di redigere e stilare i lineamenti giuridici, economici e sociali della nascente Repubblica. L’analisi, la trattazione delle singole norme avvenne in una più circoscritta «*Commissione per la Costituzione*», composta da 75 *deputati*, scelti dai singoli gruppi politici; essa aveva avuto l’indicazione di elaborare lo schema integrale del testo che, successivamente, sarebbe passato all’esame della seduta plenaria. Ragioni procedurali indussero i Costituenti a dar vita a «tre sottocommissioni» (la 1<sup>a</sup> sott. comm. si occupò dei temi inerenti i «diritti e i doveri dei cittadini»; la 2<sup>a</sup> sott. comm., a sua volta

---

<sup>17</sup> M. FIORAVANTI, *Prefazione*, in ID. (a cura di), *Il valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, 2009, VI; v., inoltre, F. RIMOLI, *L’idea della costituzione. Una storia critica*, Roma, 2011, 245 ss.

suddivisa in due sezioni, si occupò delle «norme in tema di ordinamento costituzionale», «potere esecutivo e giudiziario», la 3<sup>a</sup> studiò le ipotesi dei «diritti e doveri economici-sociali»). Taluni studiosi annotarono, al tempo, alcuni contrasti sorti in seno alle medesime sottocommissioni; per evitare la dispersione del lavoro fatto, la «Commissione dei 75» nominò un gruppo esiguo di deputati per la redazione del *progetto* di Costituzione: il c.d. «Comitato dei 18».

In particolare, si registra che dal 4 marzo al 22 dicembre 1947 il complessivo disegno costituzionale fu discusso, emendato dall'intera Assemblea in seduta plenaria e, poi, approvato con 453 voti favorevoli e 62 contrari su 515 presenti e votanti.

Ecco, perché, sovente si afferma che l'Assemblea Costituente scrisse e approvò, con una larghissima maggioranza, la Costituzione in vigore dal 1° Gennaio 1948: una Costituzione frutto di un *compromesso* "alto" tra la componente liberale ed elitaria, quella cattolica, quella socialcomunista (peraltro si evince dalle tre firme in calce di Enrico De Nicola, Alcide De Gasperi e Umberto Terracini). Vero è, quindi, rintracciare nella Costituzione un «grande patto che si basa su reciproche rinunce e reciproche concessioni tra le posizioni in campo»<sup>18</sup>.

In relazione alla struttura, la Costituzione italiana si articola in: «Principi fondamentali» (artt. 1-12); «Parte I – Diritti e doveri dei cittadini» (artt. 13-54, essa si svolge in quattro «Titoli» finalizzati alla disciplina dei «Rapporti civili»; «Rapporti etico-sociali»; «Rapporti economici» e, infine, «Rapporti politici»); «Parte II – Ordinamento della Repubblica» (artt. 54-139; essa spiega ben sei «Titoli»: «Parlamento»; «Presidente della Repubblica»; «Governo»; «Magistratura»; «Regioni, Province e Comuni»; «Garanzie Costituzionali»); «Disposizioni transitorie e finali», poste in coda e che seguono nella numerazione romana, I-XVIII.

Tale suddivisione sistematica, però, richiede di essere valutata nell'idea, ormai unanimemente acquisita, che la Costituzione ha natura *unitaria*, non ipotizzabile in rigide separazioni: «una Costituzione non consiste in una serie di articoli più o meno ben allineati, e neppure in un complesso di uffici e di istituti giuridici, ma è invece una totalità di vita associata, un organismo vivente»<sup>19</sup>.

### **3. Ciò che è stato ottenuto (principi fondamentali, diritti e doveri)**

Si è detto che la Costituzione italiana rappresenta lo "*strumento*" mediante il quale osservare le linee portanti non solo dell'apparato statale, ma anche e soprattutto dell'evoluzione dell'intera società che, così, dall'«io» si apre al «noi»<sup>20</sup>; ciò, significa valutare l'acquisizione e consolidamento di alcuni diritti fondamentali. Del resto, è stato efficacemente sostenuto che «una

<sup>18</sup> G. ZAGREBELSKY, *Memoria e identità di una nazione*, in *La Costituzione italiana*, cit., 21.

<sup>19</sup> G. AZZARITI, *Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali*, Bari, 2016, XVIII. Tale contributo riprende gli spunti già presenti in C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, voll. I e II, Padova, 1975, 1976, *passim*; V. ONIDA, *La Costituzione. La legge fondamentale della Repubblica*, Bologna, 2017, spec. par. 3 e *passim*.

<sup>20</sup> A. SAITTA, *Il concetto di "noi" e di "altri" nella Costituzione e nella C.E.D.U.*, in *Consulta OnLine*, 2014, 1.

democrazia vale se vale la sua Costituzione. Ma questa, a sua volta, vale se si è stati capaci di esprimere in essa principi fondamentali condivisi, sufficientemente radicati nella storia di una certa collettività storicamente intesa»<sup>21</sup>.

Alcuni *principi* come ad esempio la precedenza della persona umana rispetto allo Stato, i diritti di libertà, i diritti sociali e la limitazione del potere statale continuano ad avere, a distanza di più di mezzo secolo dalla loro formale statuizione, stringente *attualità*. Anzi, essi assurgono, secondo condivisibili interpretazioni, a *valori supremi* invalicabili, saldamente protesi nel tessuto sociale (oltre che permeare l'ordinamento giuridico italiano per ispirare e dunque fungere da guida programmatica riguardo all'attività del legislatore nelle scelte "politiche" di attuare e incrementare via via le norme della Costituzione).

Basta leggere pochi *frammenti* (senza con ciò svilire l'importanza dell'integrale proposizione di ogni enunciato) di tali articoli, per meglio intendere: «*L'Italia è una Repubblica democratica... La sovranità appartiene al popolo...*» (art. 1); «*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali...*» (art. 2); «*Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione...*» (art. 3); «*La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro...*»; ed ancora, «*La Repubblica, una e indivisibile, riconosce le autonomie locali...*» (art. 5); «*La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche*» (art. 6); «*Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani...*» (art. 7); «*Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge*» (art. 8); «*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica*» (art. 9); «*L'ordinamento giuridico italiano si conferma alle norme di diritto internazionale...*» (art. 10); «*L'Italia ripudia la guerra...*» (art. 11); «*La bandiera della Repubblica è il tricolore...*» (art. 12).

Non sfuggirà certo l'utilizzo ricorrente del verbo *riconoscere* usato per affermare il carattere pre-statale dei diritti; cioè, di una realtà *fotografata* dai Costituenti in quanto ritenuta preesistente allo Stato. Soprattutto, si segnala la forte congiunzione della *dignità* come valore, con la dignità come *diritto costituzionale*; questo termine non allude solo ad un valore e ad un diritto, ma è anche inteso come diritto-madre, cioè fondamento dei diritti e pure come *frame work*, cioè come cornice entro la quale si interpretano e si applicano tutti i diritti costituzionalmente garantiti<sup>22</sup>.

A ragione di quanto appena asserito, il *Giudice delle leggi* spesso «artefice del diritto»<sup>23</sup>, da tempo, ha definito i «Principi fondamentali» (enucleati, appunto, dall'art. 1 all'art. 12), come le norme che «caratterizzano in profondità l'ordinamento costituzionale»; pertanto, l'ordinamento

<sup>21</sup> M. FIORAVANTI, *Prefazione*, in ID. (a cura di), *Il valore della Costituzione. L'esperienza della democrazia repubblicana*, cit., 5.

<sup>22</sup> Interessanti spunti sul tema presenti in A. BARAK, *Human dignity. The Constitutional value and the Constitutional right*, Cambridge, 2015, *passim*; peraltro, per un itinerario circa alcuni fondamenti storici, nonché per le teorie condotte con il metodo logico-argomentativo del diritto v.: M. ROSEN, *Dignità. Storia e significato*, Torino, 2013; G.M. FLICK, *Elogio della dignità*, Roma, 2015.

<sup>23</sup> G. ZAGREBELSKY, *Il giudice delle leggi artefice del diritto*, Napoli, 2007, 46 ss.

democratico – sempre secondo la lettura datane dalla Corte costituzionale – «verrebbe letteralmente meno trasformandosi in un ordinamento diverso nel caso in cui detti principi non fossero osservati e fatti oggetto di specifica tutela poiché i valori elencati assumono in tal modo una valenza giuridica di tale “essenzialità”, da poter affermare che l’organizzazione dei pubblici poteri sia prevalentemente funzionale al loro svolgimento ed alla loro attuazione»<sup>24</sup>.

Peraltro, su questo indicato terreno già la qualificante sentenza n. 1146/1988, ancora oggi pietra miliare per importanti contributi sul tema, indica la Costituzione italiana come contenitore di «alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali...principi che appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana ed hanno, quindi, una valenza superiore»<sup>25</sup>.

Il confine rappresentato dai tali enunciati normativi, sebbene frutto di alcuni accadimenti storici, sociali e politici, delinea però un *perimetro* (o, se si preferisce, un *argine*) piuttosto marcato; per tutti, un esempio: l’importanza della persona umana è il nucleo/valore fondamentale, condiviso dai Costituenti cattolici e laici, redatto per invertire l’ordine imposto energicamente dal Regime fascista. Proprio il *principio personalista*, ben scolpito ed impresso all’art. 2, è posto al centro del sistema, quale vera e propria «pietra d’angolo»<sup>26</sup>; dall’importanza della persona umana, discendono “a cascata” le altre norme della Costituzione che disegnano un ordinamento libero e democratico. Ove, per assurdo, si volesse ritenere superato *il valore* della persona umana e della sua *dignità*, in quanto preesistenti allo Stato, verrebbe meno proprio il fondamento della nostra civiltà democratica.

Spesso, si giunge a sostenere che la Costituzione esprima rilevanti approdi giuridici, solo ed esclusivamente, nella parte dedicata ai «Principi fondamentali»; indubbiamente questi si presentano e rappresentano criteri indefettibili (si pensi, anche, alla prevalenza in relazione al loro “peso” nel *bilanciamento* tra interessi configgenti). Tuttavia, la diffusa convinzione secondo la quale la Costituzione italiana esprimerebbe primaria importanza solo nella Prima parte e, particolarmente, all’interno dei Principi fondamentali (artt. 1-12), non permette di cogliere ed adeguatamente apprezzare altri ed importanti riferimenti, da percepire con una completa e minuziosa lettura del *corpus* normativo relativo ai «Diritti e Doveri», di cui agli artt. 13-54, suddivisi nei quattro «Titoli». Realmente incidenti nella vita di tutti i giorni, «i diritti (e i doveri»<sup>27</sup>) appassiscono, se non vengono

<sup>24</sup> CORTE COSTITUZIONALE, *I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, Relazione predisposta in occasione dell’incontro con la delegazione della Corte costituzionale con il Tribunale costituzionale della Polonia, 30-31 marzo 2006.

<sup>25</sup> CORTE COSTITUZIONALE, v., anche sentenza n. 366/1991.

<sup>26</sup> Noto pensiero di Giorgio La Pira espresso in *Assemblea Costituente*, seduta dell’11 marzo 1947, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente*, Roma, 1971, I, 316; peraltro, cfr., per alcune considerazioni, V. TONDI DELLA MURA, *La solidarietà fra etica ed estetica. Tracce per una ricerca*, in *Rivista AIC*, n. 4, 2010, spec. 2.

<sup>27</sup> L. VIOLANTE, *Il dovere di avere doveri*, Torino, 2014, spec. 64 ss. e *passim*.



irrorati. Sicché ogni generazione deve impadronirsene di nuovo, deve farli propri»<sup>28</sup>. E con un certo grado di approssimazione potrebbe dirsi che tali sono, appunto, quelle situazioni rilevanti in ambito costituzionalistico, riconosciute e garantite in maniera espressa o implicita dalla Costituzione, posizioni protette e attuate dalle leggi nei confronti dello Stato: «i diritti cioè le posizioni soggettive che si sviluppano nel diritto pubblico, e più in particolare in diritto costituzionale, cioè rispetto all'organizzazione e al funzionamento dello Stato»<sup>29</sup>. Ma, come detto, essi sono speculari, in una certa ambivalente simmetria, rispetto ai doveri e agli obblighi, anche in chiave di «educativa» coscienza collettiva e partecipata condivisione alla vita dello Stato<sup>30</sup>.

Così, in linea di breve richiamo, si pensi alla previsione che sancisce «*La libertà personale è inviolabile...*» (art. 13) o l'*inviolabilità del domicilio* (art. 14); della *libertà e segretezza della corrispondenza* (art. 15); del *diritto di riunione* (art. 17) e di *associazione* (art. 18); ed ancora, al *diritto di professare liberamente la propria fede religiosa* (art. 19); il *diritto di manifestazione del pensiero* (art. 21); l'importanza della capacità giuridica, della cittadinanza e del nome presidiata da ogni eventuale privazione per fini politici (art. 22). Parimenti, l'assunzione di principio per il quale «*La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento*» (art. 24) e «*nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge*» (art. 25); per di più, statuendo «*la responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino a condanna definitiva*» (art. 27).

Assurgono a veri cardini anche le previsioni che esprimono il valore della famiglia «*come società naturale fondata sul matrimonio*» (art. 29), unitamente al «*dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli*» (art. 30); la «*tutela della salute*» riconosciuta come «*fondamentale diritto dell'individuo*» (art. 32). L'attenzione per l'educazione e l'istruzione è ben affermata nella disposizione «*L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento...*» (art. 33) e, per tale via, «*La scuola è aperta a tutti*» (art. 34).

Anche per ciò che concerne i rapporti economici si avverte la sensibilità ad affermazioni di ragguardevole rilievo giuridico: «*La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni...*» (art. 35); «*Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione*» (art. 38); «*La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore...*» (art. 37); «*Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per*

<sup>28</sup> S. RODOTÀ, *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2013, *passim*; M. AINIS, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in *la Repubblica* 17 dicembre 2017.

<sup>29</sup> A. CELOTTO, voce *Diritti (diritto costituzionale)*, in (estratto) R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Dig. discipl. pubbl.*, Torino, 2017, 262 ss.

<sup>30</sup> N. BOBBIO, *Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco*, Torino, 1984, 4 ss. e *passim*; L. VIOLANTE, *Lettera ai giovani sulla Costituzione*, Casale Monferrato, 2006, 88 ss. e *passim*; P. SCOPPOLA, *La coscienza e il potere*, Roma-Bari, 2007, 168; E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, Napoli, 2012, spec. 54 s.; S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, Milano, 2017, 56 ss. Da ultimo il tema è ripreso da R. MARZO, *La «Costituzione» come «educazione» alla «legalità»*. *Percorsi di studio su Costituzione e cittadinanza*, Napoli, 2018, spec. 29, 66 ss.

*vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale...»* (art. 38); «*L'organizzazione sindacale è libera...»* (art. 39); l'affermazione del «*diritto di sciopero*» (art. 40); e così via.

Rispetto ai rapporti politici vi è la previsione del *diritto-dovere di voto* (art. 48); del *diritto di concorrere a determinare la politica nazionale* (art. 49); della facoltà di *rivolgere petizioni alle Camere* (art. 50); del *diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza* (art. 51); la previsione del *sacro dovere di difendere la Patria* (art. 52); l'aspetto relativo alla *partecipazione alle spese pubbliche di ogni cittadino in ragione della propria capacità contributiva e mediante criteri di progressività* (art. 53); infine, la dichiarazione dell'*imposto dovere a tutti i cittadini di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi* (art. 54).

Al di là del pur rilevante aspetto sistematico giova rilevare come emerge un quadro molto ampio e articolato e, a prescindere dalla circostanza formalistico-testuale che l'inviolabilità sia espressa (e ciò avviene solo per gli artt. 13, 14, 15 e 24), l'opera della Corte costituzionale ha poi *esteso* – benché, aspetto piuttosto dibattuto in dottrina – un marcato grado di tutela a quasi tutti i diritti (riferendoci, quindi, al Titolo I, II, III, IV), finanche aprendo ad altri, ulteriori «nuovi diritti» della contemporaneità<sup>31</sup>.

#### **4. Ciò che è rimasto in sospeso (taluni aspetti dell'organizzazione costituzionale)**

Se la Parte prima della Costituzione pare essere stata in gran parte assimilata, la Parte seconda, rubricata all'«*Ordinamento della Repubblica*», ha mostrato in taluni passaggi storici della concreta ed effettiva esperienza repubblicana una esposizione a virtuali adattamenti (in certi casi, forse, anche una discussa sovraesposizione), alcuni dei quali alimentati anche in via di consuetudine e di prassi. Del resto, vanno sottolineate le dibattute ipotesi di revisione susseguitesì in due successive stagioni politiche, espresse in altrettanti articolati progetti di riforma della Costituzione, mediante appositi *referendum*, l'uno del 25-26 giugno 2006, l'altro del 4 dicembre 2016 che, parallelamente, con schiacciante pronuncia popolare non sono stati recepiti dalla maggioranza dei voti validi necessari<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> F. MODUGNO, *I diritti della terza generazione. La tutela dei nuovi diritti*, in *Parlamento*, 1989, 53 ss.; ID., *I «nuovi diritti» nella giurisprudenza costituzionale*, Torino, 1995, *passim*; M. RUOTOLO, C. COLAPIETRO, *Diritti e libertà*, in F. MODUGNO (a cura di), *Diritto pubblico*, Torino, 2015, 561 e ss.; G. SILVESTRI, *Dal potere ai principi. Libertà e eguaglianza nel costituzionalismo moderno*, Bari, 2009, 29 ss.; inoltre, si v., quanto riferito in E. CUCCODORO, *A proposito di alcune riflessioni sulle transizioni costituzionali contemporanee (Omaggio a Franco Modugno in occasione della Sua elezione a Giudice costituzionale)*, in *Osservatorio AIC*, n.1, 2016, 2, nt. 8. Per una «lettura critica» circa la perdurante «proliferazione» dei diritti si indicano alcuni recenti contributi, ora apparsi: A. CELOTTO, *L'età dei (non) diritti*, Cesena, 2018, *passim*; A. BARBANO, *Troppi diritti. L'Italia tradita dalla libertà*, Milano, 2018, *passim*.

<sup>32</sup> Per quanto determinato nel *referendum* 2006, si v. E. CUCCODORO, *Il diritto pubblico della transizione costituzionale*, Bologna, 2007, 579 ss.; mentre, per il *referendum* 2016, si rinvia a ID., *Lettera e spirito dei poteri. Idee*

Occorre chiarire subito che l'*architettura* del nostro Stato è caratterizzata dalla tripartizione dei poteri (legislativo, esecutivo, giudiziario) e dalla affermazione della loro reciproca distinzione e indipendenza. Vi è, cioè, un perfetto *bilanciamento* tra i tre poteri ed una precisa puntualizzazione dei compiti riservati a ciascuno di essi, al fine di evitare sovrapposizioni, anche tendenziali, in ragione della trasformazione via via intervenuta con la “nuova” dislocazione fra i poteri e della attestata complessità del potere statale, poi, anche orientato in dimensione sovrastatale.

L'*equilibrio costituzionale* lo «ritroviamo...all'interno della Seconda parte, nella quale traspare l'evidente preoccupazione dei Costituenti di evitare che ciascuno dei poteri costituiti (Parlamento, Governo, Presidente della Repubblica, Magistratura, Corte costituzionale) lo sbilanci a proprio favore»<sup>33</sup>.

In quest'ottica si inserisce la peculiare funzione del Capo dello Stato, che ha il compito di supremo *garante* dell'ordinamento della Repubblica, ed ha funzioni di rappresentare l'unità nazionale *super partes*, ma non possiede alcun indirizzo politico (come confermato dall'art. 90).

L'obiettivo del Costituente era quello di predisporre un modello istituzionale ispirato ad evitare l'eccessiva commistione di prerogative; e così, il sistema si è assestato attraverso una complessa trama di *pesi e contrappesi*, capaci di evitare la marcata concentrazione delle capacità decisionali, connotando, tuttavia, una “debole” direzione delle «regole del giuoco», complessivamente esprimibile<sup>34</sup>.

Sulla forma di governo italiana ha, però, avuto un'influenza determinante l'atteggiarsi dei partiti politici prima e delle forze e movimenti politici, oggi emergenti. A prescindere dalla denominazione datane, tali aggregazioni, pur non avendo il monopolio dell'attività politica, sono però operatori principali degli organi costituzionali, giacché non si palesa altra organizzazione di interessi dei cittadini alla stregua della quale sia attribuito il concorrere alla determinazione della politica nazionale (artt. 48-49).

Proprio il *funzionamento* e i modi di reciproco atteggiarsi degli organi costituzionali (in special modo Parlamento e Governo) hanno alimentato un dibattito – mai realmente sopito – circa l'efficacia ed efficienza del sistema, capace di imprimere il fondamentale orientamento riformatore allo Stato, per adeguarlo alle dinamiche del tempo.

La Costituzione ha compiuto la scelta della forma di governo parlamentare, dunque, *razionalizzando* i rapporti tra il Parlamento e il Governo della Repubblica, mediante i calibrati congegni della *fiducia* (art. 94), della *responsabilità politica* dell'Esecutivo (art. 95) e dello strumento risolutore delle “crisi”, che possano virtualmente insorgere nella relazione fiduciaria

---

di organizzazione costituzionale, III, *Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte*, Napoli, 2016, 58, spec. nt. 2.

<sup>33</sup> R. BALDUZZI, *L'equilibrio di “giganti”*, in *Vita pastorale*, n. 6, 2016, 46.

<sup>34</sup> E. CUCCODORO (a cura di), *Le regole del giuoco nella Costituzione. Disposizioni e Attuazioni fra crisi e tramonto*, Firenze, 1987, *passim*; anche ID., *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, III, *Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte*, cit., 93 ss.

(*continuum*) fra Ministero e Camere, ove occorra mediante lo *scioglimento* delle Assemblee legislative (artt. 88-89)<sup>35</sup>.

Nella attuazione costituzionale si è posto in evidenza il nodo della *sovranità* delle Assemblee rappresentative, con la conseguente altalenante loro *centralità* (già affermata nel manifestato favore dei «dispositivi costituzionali idonei a tutelare le esigenze di stabilità dell'azione di Governo e di evitare le degenerazioni del parlamentarismo», secondo l'*Ordine del giorno Perassi* approvato nelle sedute del 4-5 settembre 1946, in sede di Assemblea Costituente)<sup>36</sup>; e, poi, accertato come sempre problematico e difficile si presenti ogni sviluppo e tendenza del processo politico reale. Infatti, dall'impulso popolare dei cittadini elettori si esplica il diretto protagonismo delle forze politiche, catalizzatori del consenso, via via raggiunto.

Anche l'impianto bicamerale *perfetto* (giacché, poche differenze riguardano la composizione numerica – 630 deputati, 315 senatori, 5 senatori a vita ed ex Presidenti della Repubblica (artt. 55-59) – e i caratteri dell'elettorato attivo e passivo), con identici compiti “gemellari” della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fa discutere in relazione a paventati rischi di scarso decisionismo e disagio di fondo nel non intercettare, come luogo privilegiato del confronto di maggioranza e opposizione, interessi emergenti e linee programmatiche cruciali per determinazione e corretta conduzione della politica nazionale. Tutto questo, però, si riverbera anche su un altro piano del rapporto fra Camere e Governo. Infatti, l'Esecutivo oscilla talora fra l'invocazione verso una accentuazione “personale” della posizione direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri e l'ineliminabile attrazione del collante della coalizione ministeriale fra forze alleate e rappresentate dalla “squadra” dei ministri (art. 95)<sup>37</sup>.

L'accennata “incertezza” è assestata – quando necessario – dall'incidenza effettiva del ruolo garantista del Presidente della Repubblica: difensore delle molteplici regole di equilibrio e della necessaria elasticità richiesta per il buon funzionamento del sistema di adeguarsi ai mutamenti del quadro politico ed istituzionale<sup>38</sup>.

## **5. Ciò che ancora richiede ponderazione (l'articolazione territoriale della Repubblica)**

Storicamente, che dalla reale divisione si combatta per l'unità della Nazione fa affiorare lo stato difficile che caratterizza, specialmente in più traiettorie, le aree meridionali del Paese. Poiché, si

<sup>35</sup> R. MARZO, *Ripensare il modo di governare, oggi?*, in E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, III, *Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte*, cit., spec. 141 ss.

<sup>36</sup> Ivi, 140.

<sup>37</sup> Ivi, 145 ss.

<sup>38</sup> E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, II, *La custodia dell'unità nazionale. Identità e coesione*, Napoli, 2014, 10 ss. e *passim*; mentre, in merito all'atteggiamento specifico o allo “stile” diretto del Presidente della Repubblica per dare via via sbocco alla crisi governativa cfr., da ultimo, ID., *Il conclave al Quirinale. Nuovo Governo, l'idea del consesso permanente al Quirinale con tutti i Gruppi*, in *Nuovo Quotidiano di Puglia* 3 maggio 2018.

scompongono le molteplici situazioni territoriali, economico-sociali, culturali, di vocazione ideale e condizionamento esistenziale; tutto ciò, scorre veloce davanti agli occhi delle generazioni, secondo disegni incerti e confusi nell'emersione di utopie e convincimenti, sempre in continua evoluzione<sup>39</sup>.

Sovviene l'art. 5 della nostra Carta: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento», così come, ancora, specifica il Titolo V: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato» (art. 114)<sup>40</sup>.

Da sempre snodo nevralgico per accesi dibattiti (*devolution*, federalismo, autonomie "potenziate") e, a tutt'oggi, di folgorante attualità (si richiamano i due *referendum* per l'autonomia, tenutisi di recente in Veneto e Lombardia) si ripropone la relazione che fa emergere principi di fondo della Costituzione: il valore dell'*unità* e la parallela aspirazione all'*autonomia*, in apparenza momenti solo competitivi tra di loro<sup>41</sup>.

Il rapporto tra Sud e Costituzione è più *profondo* di quanto si possa ritenere. Vi si ritrova, ad esempio, il pensiero meridionalista e democratico di Tommaso Fiore, che ebbe il merito di emanciparsi dal localismo, più o meno rancoroso, per attivare un laboratorio politico, considerato «capace di orientare la stessa organizzazione istituzionale della nuova Italia repubblicana»<sup>42</sup>. La Costituzione fu il punto di arrivo di un lungo processo di sintesi e distillazione di pensiero; con non trascurabile peso vi contribuirono pensatori "meridionalisti" rispettivamente del calibro di Dorso, Gramsci, Fiore, Gobetti e Salvemini. E proprio a Rossi-Doria si deve il secondo grande slancio della riflessione meridionalista, nel lungimirante tentativo di agganciare Italia e Sud alla dimensione europea: è un salto di scala molto lontano dalle tendenze localistiche e neonazionaliste (o sovraniste), in più occasioni, oggi, riaffioranti.

Nel 1944, così scriveva Guido Dorso: «I veri meridionalisti, che, in questa nuova alba della nostra libera vita politica, hanno aderito ai partiti unitari, debbono attentamente vigilare e non perdere il controllo della situazione. Soprattutto debbono tenersi pronti per il secondo tempo meridionalista, la cui ineluttabilità si presenterà quando gli attuali gruppi unitari, nell'immancabile sforzo di divenire partiti di governo, si accingeranno a tradire le speranze del Mezzogiorno. Occorre, dunque, che i gruppi meridionalisti, esistenti nei partiti unitari, si tengano in contatto per non restare sorpresi dagli avvenimenti»<sup>43</sup>.

Come allora, il Sud ha bisogno delle sue energie migliori, dei suoi giovani e di "*politica*", nella sua accezione pura, di libero discorso finalizzato al bene comune, regolato dalla democrazia.

<sup>39</sup> E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, cit., 2012, 24.

<sup>40</sup> A. CELOTTO, "*Una e indivisibile*". *Alle origini della articolazione territoriale della Repubblica italiana*, Napoli, 2017, 7 ss.

<sup>41</sup> S. STAIANO, *Costituzione italiana: articolo 5*, Roma, 2017, X ss. e *passim*.

<sup>42</sup> G. MINICHELLO, *Lezioni sul meridionalismo*, Bologna, 2016, 158.

<sup>43</sup> F.S. FESTA, *Guido Dorso: Mezzogiorno, classe politica, classe dirigente*, in S. CASSESE (a cura di), *Lezioni sul meridionalismo. Nord e sud nella storia d'Italia*, Bologna, 2016, 228.

Salvatore Settis ha ricordato che l'imbarazzante disimpegno del nostro Paese in termini di investimenti per la cultura (-33.3% dal 2006 al 2016) non aiuta a valorizzare il nostro patrimonio culturale, che pur vede l'Italia prima al mondo<sup>44</sup>. Dalla cultura bisogna ripartire, come bene comune, anche per ricucire il Sud al Centro-Nord del Paese, come auspicava anche l'impianto stesso della nostra Costituzione.

La riforma del Titolo V della Costituzione cancellò la parola "Mezzogiorno" dal testo della nostra Legge fondamentale. Il nuovo art. 119, comma 1, infatti, dispone che «I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Invece, il testo originario del medesimo articolo aveva altra espressione: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni... Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali».

I Padri Costituenti parlavano di «valorizzazione» del Sud e delle Isole, non certo per «assistere», bensì per riconoscere il giusto valore a una così ampia parte del nostro territorio. Perché era loro chiaro come un Paese non possa avere degno sviluppo se questo viene garantito, in via esclusiva, alle singole aree geografiche. All'uopo, si prevedeva come divari e disparità potessero minare l'efficacia dell'intero, complessivo progetto costituzionale nascente.

Dal 2001, la "questione meridionale" è uscita dal cono di luce dall'agenda politica della Nazione, non solo dal testo della Costituzione. Si è diffusa in anni recenti la tendenza del "localismo virtuoso", secondo cui il Sud si sarebbe messo a correre spontaneamente, solo creando premesse ritenute indispensabili, che avrebbero consentito la piena intonazione delle energie in esso presenti, ma sommerse, soprattutto sotto il profilo imprenditoriale<sup>45</sup>. Nello stesso periodo, voltata del tutto la pagina dell'intervento straordinario, il Sud ha subito una significativa fase di contrazione degli investimenti.

La percezione del Mezzogiorno è, tuttora, affetta da una distorsione mediatica di fondo, come si è dimostrato nel recente saggio di Stefano Cristante e Valentina Cremonesini. In poco più di quindici anni, il rapporto *Pil pro capite* Sud/Centro-Nord è tornato agli stessi valori che presentava alla fine del secondo conflitto mondiale. Il Sud ha pagato un *deficit di attenzione* gravissimo. Lo spirito di solidarietà previsto dalla Costituzione è stato sostituito da una colpevole amnesia di ambienti culturali e politici, con l'acquiescenza supina di molte classi dirigenti locali, ancora incapaci di esprimersi come "soggetto", politico e di pensiero. Fattore che impone, non certo derivate secessioniste e reazionarie, ma capacità di elaborazione e coraggio nell'interpretare il proprio ruolo nelle istituzioni sul territorio<sup>46</sup>.

La mancata attuazione del riformato articolo 117, che alla *lettera m* prevede l'erogazione dei medesimi livelli di prestazioni per tutti i cittadini italiani, insegna molto. In quanto, come sosteneva

<sup>44</sup> S. SETTIS, *Costituzione! Perché attuarla è meglio che cambiarla*, Torino, 2016, 189.

<sup>45</sup> F. CASSANO, *Buonanotte Mezzogiorno*, Roma, 2016, 8.

<sup>46</sup> S. CRISTANTE, V. CREMONESINI, *La parte cattiva dell'Italia*, Milano-Udine, 2015, 29.

Piero Calamandrei, senza i «diritti sociali non può esistere per il cittadino vera ed effettiva libertà politica»<sup>47</sup>, e avremmo il dovere di domandarci, dunque, che senso abbia aver proclamato in lapidari articoli, come l'art. 3, la solenne necessità di rimuovere gli ostacoli che impediscono l'eguale fruizione dei diritti nel nostro Paese.

Purtroppo, dobbiamo assistere a patologiche fughe dei giovani, laureati e non, (mezzo milione in dieci anni!) o al fenomeno dei “migranti della sanità”, perché alcune Regioni non sanno erogare o bilanciare gli stessi servizi delle altre. E la popolazione si vede costretta a spostarsi per degnamente curarsi, in un Paese che dovrebbe vedere uguali tutti.

Un problema, quello dell'emigrazione, che era anche vicino al cuore di un meridionalista di governo come Aldo Moro che, nel 1975, avvertiva l'allarme per l'emigrazione degli italiani (trenta milioni nei primi cento anni dall'Unità). E si impegnava a non abbandonare tale fenomeno quale una «valvola di sfogo per le regioni depresse e fonte di valuta pregiata per la bilancia dei pagamenti»<sup>48</sup>.

La retrocessione sostanziale dello *Stato sociale*, legata agli anni della cosiddetta “crisi”, ha dato ampi margini di manovra alle mafie che oggi adottano una strategia *a tenaglia*, agendo da un lato con la corruzione di una parte connivente, la cosiddetta zona grigia, di “colletti bianchi” in tutto il Paese, proprio dove vi siano le precondizioni per un dialogo; d'altro canto, soprattutto nelle zone più povere, interviene con un *welfare* sostitutivo, rispetto a quello istituzionale<sup>49</sup>.

Esiste, oggi, la pressante necessità di “redistribuire i diritti sociali”, previsti dalla nostra Costituzione, attraverso idonei percorsi di inclusione dei precari, esclusi persino dalla rappresentanza sindacale, pur sancita dall'art. 39.

Bisogna tornare a investire in formazione. In Italia, si investe meno di tutti in Europa, a tacere di Romania e Irlanda (dati *Eurostat*, 2017). Un nuovo intervento straordinario, finalizzato alla creazione di piccole-medie imprese innovative, potrebbe dare originale slancio al Paese e alla nostra industria, con interventi mirati e orientati alla valorizzazione del grande serbatoio di competenze (brevetti e saperi) di cui sono dotate università ed enti di ricerca<sup>50</sup>. Queste iniziative possono avere ancora più senso al Sud che, da essere “uno sfasciume pendulo sul mare”, nella classica lettura che del territorio meridionale già fece Giustino Fortunato, potrebbero diventare laboratorio a cielo aperto di ricerca e innovazione, nello sperimentare, ad esempio, nuove tecnologie a basso impatto ambientale per l'impiego delle fonti energetiche rinnovabili di cui il Mezzogiorno abbonda. Ribaltare quella tendenza è possibile, dando all'energia rinnovabile un'accezione di bene comune (*common good*) e non di ennesima occasione per dare propensione a logiche predatorie di multinazionali, spesso senza scrupoli. Già nel primo Novecento, lo statista lucano Francesco

<sup>47</sup> Adesso v., P. CALAMANDREI, *Discorso ai giovani sulla Costituzione*, Roma, 2016, 53.

<sup>48</sup> La citazione è presente nell'opera, edita a cura del *Centro Studi e iniziative per il Mezzogiorno “A. Moro”*, *Il meridionalismo di Aldo Moro*, Salerno-Roma, 1978, 132.

<sup>49</sup> A. CANNAVALE, A. LECCESE, *A me piace il Sud*, Roma, 2017, 72.

<sup>50</sup> G. FORGES DAVANZATI, A. CANNAVALE, *Il ritorno della questione meridionale*, in *Nuovi Orientamenti*, n. 166, Bari, 2017, 21.

Saverio Nitti aveva intuito la necessità di interpretare l'energia come "bene comune", premessa per lo sviluppo industriale. Egli aveva in animo, infatti, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che si compì solo nel 1962, agli albori di una stagione di altre marcate scelte riformatrici economico-sociali del Paese.

A livello globale, è in corso una transizione energetica verso un sistema in cui gli edifici potranno produrre energia e la distribuzione dell'energia utilizzata avverrà con un approccio "bottom-up", dal basso verso l'alto, mediante un sistema basato su "distretti energetici" e "isole energetiche", o, come scrive Livio De Santoli, «comunità dell'energia»<sup>51</sup>. L'energia potrebbe diventare uno strumento nuovo di coesione sociale, in cui i cittadini verranno coinvolti attivamente nel meccanismo virtuoso di approvvigionamento e risparmio energetico. Tale transizione energetica potrà essere una delle *sfide* più affascinanti del nostro tempo insieme alla progressiva diffusione della comunicazione mediatica, ormai, strumento essenziale fra decisione politica e bisogni della collettività, alla base di ogni costruttivo progetto di effettiva democrazia.

Dobbiamo farci trovare preparati e pronti. E il Sud dovrebbe essere posto, in prima linea, verso questa direzione virtuosa. La soluzione della "*questione meridionale*" passa, dunque, attraverso la formazione, gli investimenti e, soprattutto, l'innovazione tecnologica.

Ai giovani, che si accingono a leggere o rileggere il testo della nostra Costituzione, dobbiamo proprio ricordare alcune illuminanti parole di Aldo Moro: «Vi chiediamo dunque di volere la vostra libertà e la libertà di tutti con la stessa forza e convinzione; di volere il vostro progresso ed insieme il progresso di tutti. Vi chiediamo di rinunciare all'egoismo e di non consentire, al di là di questa, a nessun'altra rinuncia»<sup>52</sup>.

## **6. Ciò che tutela e garantisce (l'ordinamento della giustizia)**

Un tema particolarmente dibattuto, soprattutto negli ultimi decenni, è quello della operatività/funzionalità o meno dell'ordinamento giudiziario, così come delineato dalla nostra Costituzione.

Da più parti, si è parlato della stringente necessità di una riforma del sistema giudiziario e della inadeguatezza degli articoli della Carta costituzionale, ad esso dedicati.

Tale dibattito è stato alimentato, prevalentemente, da spinte provenienti dal mondo politico più che giuridico, con la conseguenza che si è ingenerata nell'opinione pubblica una visione distorta del settore giudiziale ed una confusione dettata dall'errata identificazione dell'impianto processuale (il quale presenta indubbiamente delle notevoli criticità, le quali vanno a discapito dei cittadini e dell'utente della giustizia in generale) e l'ordinamento giurisdizionale, i cui principi sono contenuti nella Costituzione, la quale dedica ad esso articoli che possono essere definiti nello stesso tempo

---

<sup>51</sup> L. DE SANTOLI, *Le comunità dell'energia*, Macerata, 2011, 101.

<sup>52</sup> La citazione è presente nell'opera, edita a cura del *Centro Studi e iniziative per il Mezzogiorno* "A. Moro", *Il meridionalismo di Aldo Moro*, Salerno-Roma, 1978, 81.



perentori e mirabilmente concisi, e rispecchiano l'univocità degli obiettivi che i Costituenti intendevano perseguire<sup>53</sup>.

I nostri Costituenti, infatti, volevano perseguire, anche per quanto concerne l'assetto giurisdizionale, un cambio di rotta rispetto al passato, garantendo al popolo italiano una giustizia indipendente, amministrata esclusivamente in nome del popolo.

L'art. 101, comma 1, Cost., statuendo che «La giustizia è amministrata in nome del popolo» si pone in netta contrapposizione rispetto all'art. 68 dello Statuto Albertino, il quale così recitava «La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo Nome dai Giudici ch'Egli istituisce».

La contrapposizione è netta e, ad un occhio attento, mette in evidenza la differente *ratio* sottesa alla Costituzione, rispetto allo Statuto Albertino. Quest'ultimo, appunto, non dobbiamo mai dimenticarlo, è una Carta *octroyée*, in quanto tale concessione è espressione dell'autorità del re, mentre la Costituzione del 1948 ha, come propria caratteristica quella di essere una Carta costituzionale votata, riferita alla volontà popolare. Tale differente carattere distintivo rispecchia anche la peculiare concezione dell'uomo (inteso come appartenente al genere umano) nei due rispettivi regimi.

Nell'Italia monarchica l'uomo era semplicemente suddito; mentre con la Repubblica egli è cittadino, con tutte le conseguenze legate ai diritti e alle responsabilità relative.

Perché la giustizia sia «amministrata in nome del popolo» è necessario che il potere giudiziario, e quindi la magistratura, sia autonomo ed indipendente rispetto agli altri poteri dello Stato, come sancito dall'art. 104.

Durante il ventennio fascista, e in tutti i regimi totalitari, la magistratura non era un potere autonomo; essa sottostava, come ogni funzione pubblica, al Governo.

I principi di indipendenza del potere giudiziario sanciti dalla nostra Costituzione e declinati in ogni articolo ad esso dedicati, non necessitano, quindi, di alcuna modifica costituzionale, in quanto norme di principio e presidio alla libertà e democraticità dell'ordinamento.

In merito all'applicazione costituzionale del potere giudiziario si è evidenziata la massima espressione garantistica del costituzionalismo liberale nella posizione di indipendenza-imparzialità dei giudici, anche per la linea seguita dalla Corte costituzionale nel "compito interpretativo" ed "integrativo" della giurisprudenza in materia che, in più occasioni e direzioni, ha riletto le disposizioni di una amministrazione oggettiva e soggettiva della giustizia, non del tutto orientata nei porsì all'altezza delle necessità civili e sociali della crescita del Paese.

L'ordine giudiziario, come terzo potere dello Stato, conosce da tempo una condizione di crisi e difficoltà: un allarmante contrasto, che si trascina irrisolto nel corso costituzionale anche attuale, tra sistema giustizia e realtà politica. *Cahier des doléances* denunciati e proposti di indispensabile correzione per tutelare la legalità, la certezza e l'autonomia del ruolo di terzietà dei magistrati.

---

<sup>53</sup> G. NEPPI MODONA, *L'ordinamento giudiziario nella Costituzione*, in *Giustizia insieme*, n. 3, 2011, 9 ss.; v., pure C. SALAZAR, *La Magistratura*, Roma-Bari, 2002, *passim*; E. BINDI, *Ordinamento giurisdizionale, Art. 101*, in F. CLEMENTI, L. CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), *La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo*, vol. II, Bologna, 2018, 257 ss.

Poiché forme di conflitto infrapoteri, di supplenza, politicizzazione e protagonismo dei giudici sono segnali di disfunzionalità e deformazione per atto e per limite della sovranità, di cui «la giurisdizione è esplicitazione immediata»<sup>54</sup>. Come, infatti, è stato ben detto: «Nello Stato reale la spada della giustizia non è nelle mani della giustizia stessa, ma in quella di persone naturali. Si determina così uno scarto tra l'ideale e l'esperienza reale»<sup>55</sup>.

I problemi con i quali, quotidianamente, gli operatori del diritto e gli “utenti” del sistema giustizia sono chiamati a confrontarsi, quali, ad esempio, l'eccessiva durata dei processi civili, non possono essere risolti, *sic et simpliciter*, da una correzione delle norme contenute nel Titolo IV della Costituzione, rubricato «La Magistratura». Questi aspetti, fra i molti ancora sul tappeto, troverebbero soluzione esclusivamente nella modifica seria del sistema processuale, introducendo, ad esempio, limiti massimi di durata del processo, termini perentori e brevi per i rinvii tra una udienza e l'altra e termini perentori e sollecciti per l'emanazione delle sentenze.

### **7. Ciò che c'è e ancora permane (le garanzie costituzionali)**

L'*architettura costituzionale* si completa – ed anche qui emerge il «carattere presbite»<sup>56</sup> dei Costituenti – dalla previsione di alcune tutele poste a suo *presidio*, che storicamente «garantì efficacemente l'adeguamento del vecchio ordinamento positivo trascinatosi per inerzia con tutto il suo fardello di decrepitezze e di soluzioni antinomiche con il dettato della nuova Costituzione»<sup>57</sup>.

Soprattutto, ciò si palesa attraverso il carattere «rigido» della Costituzione; tuttavia, ciò non vuol dire *immodificabilità*; bensì, che le norme costituzionali sono sottratte, per esplicita previsione, alla modifica o deroga da parte della legge ordinaria, a norma dell'art. 138, il quale dispone un procedimento particolare (“*aggravato*”, quale la “*serratura di garanzia*” del più ampio consenso), attraverso la previsione di maggioranze qualificate, più impegnativo di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie. Secondo tale previsione il Parlamento può procedere alla revisione costituzionale attraverso due successive deliberazioni, con un intervallo non minore di tre mesi ed approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le

<sup>54</sup> Il pensiero di Giuseppe Ferrari è ripreso qui in E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, I, *La costituzione che vive. Valori e patriottismo costituzionale, 1948-2008*, Napoli, 2012, 20.

<sup>55</sup> O. HÖFFE, *La democrazia nell'era della globalizzazione*, Bologna, 2007, 75.

<sup>56</sup> E. CHELI, *Il fondamento storico della Costituzione italiana*, in S. LABRIOLA (a cura di), *Cinquantenario della Repubblica italiana*, in *Quad. Rass. parl.*, n. 1, 1997, 51; poi, opinione richiamata da M. OLIVETTI, *Difensori di tutta la Costituzione*, in R. BALDUZZI (a cura di), *La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-2006)*, Roma, 2006, 224; da ultimo v., S. CASSESE, *La democrazia e i suoi limiti*, cit., 68 ss.

<sup>57</sup> V. l'intervento di P. GROSSI, in occasione del Convegno: *I Lincei e i 150 dell'Unità d'Italia*, tenutosi presso l'Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 14 aprile 2011, dal titolo: *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, consultabile on line, in agevole formato pdf, al sito [www.lincci.it/files/convegni](http://www.lincci.it/files/convegni), spec. i punti 15, 16, 17 e 18 della menzionata relazione (successivamente, il contributo è stato pubblicato in Id., *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, Napoli, 2012, *passim*).

Assemblee, nella seconda deliberazione, debbono approvare il progetto con una maggioranza qualificata; se, però, tale approvazione avviene a maggioranza dei due terzi, calcolata sul totale dei componenti, la legge costituzionale o di revisione viene, appunto, promulgata, pubblicata ed entra subito in vigore. Qualora l'approvazione, in seconda deliberazione, avviene a maggioranza assoluta, ovvero con la metà più uno dei membri del collegio, in tal caso, entro tre mesi, cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri della Camera possono chiedere il *referendum* sul progetto, il quale non richiede – a differenza del *referendum* abrogativo (art. 75) – un *quorum* di partecipazione. Pertanto, tale strumento di definitivo *appello al popolo* rappresenta, proprio, *funzione di ampia garanzia*, a presidio del testo costituzionale e dei suoi contenuti.

Infine, occorre rammentare l'esistenza di *limiti* alla revisione costituzionale: «limiti c.d. *espliciti*», espressamente previsti dal testo costituzionale, così, come per l'art. 139 «*La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale*», e «limiti c.d. *impliciti*», vale a dire emergenti dal complessivo profilo dei principi costituzionali ed identificati nei caratteri di fondo che distinguono la forma di Stato e l'impianto del nostro ordinamento.

In termini di garanzia, determinante si delinea la posizione della Corte costituzionale: organo giudicante chiamato primariamente a verificare la congruità delle leggi con i valori fissati nella Costituzione. Presidio di *legittimità costituzionale* certo, ma non solo: «essa è, cioè, chiamata non già a custodire, secondo un'anchilosata logica museale, i cimeli di un passato solennemente imbalsamato nelle formule di una “Carta”, ma a far sì, piuttosto, che le nuove tutele si innestino nella dimensione costituzionale “vivente” e nella trama dei principi e delle regole condivisi». Vale a dire, come ricordato, con persuasiva incisività, sempre dal Presidente Paolo Grossi nella sua ultima “Relazione”, circa la giurisprudenza costituzionale dell'anno 2018, come alla Corte incombe la necessità «di interpretare il proprio ruolo di garanzia anche alimentando direttamente, con l'esempio e la testimonianza del dialogo, e con la divulgazione, la cultura della Costituzione, vale a dire la coscienza del nostro “stare insieme” (*cum-stare*)»<sup>58</sup>.

## **8. Il disegno (guardando al futuro...)**

E' indubbio, oggi, notare la presenza di innumerevoli luoghi di discussione o, come è di tendenza, *forum*, nei quali, però, l'informazione e il confronto sono spesso condotti “per commenti” o più rapidi *flash*, espressione del vivere in interdipendenza accentuata.

Lo spazio virtuale, a vario titolo “rappresentativo”, ha aumentato quantitativamente scambi di opinioni e fruitori ma, ciò nonostante, si “*naviga*” convinti “di viaggiare”: di ciò, nel tempo,

---

<sup>58</sup> P. GROSSI, *Relazione del Presidente Paolo Grossi sulla giurisprudenza costituzionale dell'anno 2017*, in [www.cortecostituzionale.it/docuemnti/relazioni\\_annuali/grossi2018](http://www.cortecostituzionale.it/docuemnti/relazioni_annuali/grossi2018), 4, spec. nt. 13.

potrebbe risentirne proprio l'espressione della nostra democrazia, ormai esercitata anch'essa con la logica del *selfie*<sup>59</sup>.

Perciò, dal rischio ricorrente sopra menzionato occorre tenere indenne e presidiare la Carta costituzionale e, proprio nel solco tracciato in questi Settant'anni di sua *validità, effettività e legittimità*, evitare di relegarla a mero «capro espiatorio per dirottare altrove le proprie insufficienze»<sup>60</sup>, specie nei discontinui impulsi di riforma in cui si sono registrati «taluni giudizi affrettati, squalifiche ingiuste ed il ritorno di nuovi manifesti attacchi sguaiati»<sup>61</sup>.

Al riguardo, è indubbio che «si difende la Costituzione anche, e soprattutto, con politiche rivolte a promuovere solidarietà e sicurezza, legalità e trasparenza, istruzione e cultura, fiducia e progetto: in una parola, legame sociale»<sup>62</sup>.

Dall'*età della globalizzazione*, passando per la c.d. *società liquida*<sup>63</sup>, si è via via transitati ad un *tempo della complessità*<sup>64</sup> che, da un lato, alimenta itinerari solo in apparenza lineari, prestabiliti e uniformi; dall'altro lato, però, uno dei fenomeni più appariscenti è la presenza di numerosi problemi strutturali che, a loro volta, ne contengono ulteriori e più eterogenei, nel divenire una fitta trama inestricabile di nodi non sciolti.

Pur tuttavia, accusare la Costituzione di non rispondere ad esigenze e/o aspettative attuali sarebbe come rinnegare *ipso facto*, nonostante ogni possibile pacata innovazione, «il suo carattere eclettico»<sup>65</sup> nella propensione «a proporsi quale indispensabile breviario giuridico trattando di religione e di cultura, di paesaggio, di salute e di educazione, di strutture economiche e di formazioni sociali»<sup>66</sup>, attraverso i riti e i tempi dell'esercizio della democrazia.

Così, si sostanzia e «si radicalizza, comunque, il convincimento che, come in una *architettura monumentale*, il più minuscolo difetto può provocare il collasso della struttura; ebbene, la stessa

<sup>59</sup> A. SIMONCINI, *Democrazia e logica del «selfie»*, in *Avvenire* 24 agosto 2004. Sulla trasformazione in corso della vita collettiva in vista del futuro che avanza e sotto prospettive ed interessi molteplici cfr., G. ZAGREBLESKY, *Simboli al potere. Politica, fiducia, speranza*, Torino, 2012, 60 ss. e *passim*.

Per qualche ulteriore riflessione di taglio divulgativo, utile, magari, a comprendere l'evoluzione concreta nell'agire politico odierno; I. DIAMANTI, *Democrazia ibrida*, Roma-Bari, 2014, 26 ss.; M. DAMILANO, *La Repubblica del selfie. Dalla meglio gioventù a Matteo Renzi*, Milano, 2015, *passim*; G. RUSCONI, *Quel rischio di democrazia illiberale*, in *La Stampa* 5 aprile 2018.

<sup>60</sup> G. ZAGREBLESKY, *Memoria e identità di una nazione*, in *La Costituzione italiana* (edizione curata da *la Repubblica*), cit., 26.

<sup>61</sup> L. CARLASSARE, *Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro*, cit., 2012, 17.

<sup>62</sup> G. G. ZAGREBLESKY, *Memoria e identità di una nazione*, in *La Costituzione italiana* (edizione curata da *la Repubblica*), cit., 31.

<sup>63</sup> Z. BAUMAN, *Modernità liquida* (trad. it. S. MINUCCI), Roma-Bari, 2018; tale recente ristampa rende ulteriormente, e ancora oggi, l'importanza riflessiva e concettuale della metafora, espressa nell'incisivo titolo, coniata e studiata da Bauman, per descrivere la modernità – *individualizzata, privatizzata, incerta, flessibile, vulnerabile* – nella quale vive (o naufraga) la società contemporanea; peraltro, tematiche riprese nella *Lectio Magistralis*, svolta presso l'Ateneo del Salento, *Ecotekne*, Lecce, 17 aprile 2015, *paper*.

<sup>64</sup> E. MORIN, *Prefazione*, in M. CERUTI, *Il tempo della complessità*, Milano, 2018, VII ss.

<sup>65</sup> A. BARBERA, voce *Costituzione della Repubblica italiana*, in *Enc. dir.*, Annali VIII, Milano, 2015, 264.

<sup>66</sup> P. GROSSI, *Ritorno al diritto*, cit., 2015, 14.

corrispondenza di struttura informa gli *impianti costituzionali*, ove la più minuta contraddizione appare in grado di mettere a repentaglio l'intera funzionalità e ragionevolezza del sistema complessivo»<sup>67</sup>.

Anche da questo scritto, utile ad accompagnare i giovani alla “lettura” della nostra Legge fondamentale, è possibile riconoscere che c'è, ancora, tanto bisogno di Costituzione. «E' come un orizzonte che ci sovrasta: nessuno può toccarlo con le dita, però nessuno può fare a meno di guardarlo»<sup>68</sup>.

In definitiva, attraverso taluni *orientamenti* e tratti del più importante libro aperto sulle regole di fondo della convivenza civile, qual è la Carta costituzionale, comune deposito al fine di tenere vivi la coscienza collettiva e il patriottismo per la legalità e la moralità pubblica della cittadinanza, soprattutto delle nuove generazioni, tutto ciò può far riscoprire argomenti di ragione e ragionevolezza, forse di entusiasmo ed emozione, per i giorni che verranno.

---

<sup>67</sup> E. CUCCODORO, *Lettera e spirito dei poteri. Idee di organizzazione costituzionale*, III, *Le discontinuità di crisi. Questioni costituzionali aperte*, Napoli, 2016, 57.

<sup>68</sup> M. AINIS, *Il faticoso viaggio della Costituzione*, in *la Repubblica* 17 dicembre 2017.